



# Guardia di Finanza COMPAGNIA IMPERIA

*Nucleo Mobile*

✉ Piazza De Amicis nr. 02 - 18100 Imperia (IM) – ☎ 0183 294206 📠 0183 293524  
E-mail: [im104.protocollo@gdf.it](mailto:im104.protocollo@gdf.it) - P.E.C. : [im1040000p@pec.gdf.it](mailto:im1040000p@pec.gdf.it)



**VERBALE DI CONSTATAZIONE DI IRREPERIBILITA' DELL'INDAGATO** (ex art. 148 e s.s. – 61 norm. att.) – **Dias Teixeira Manuel Augusto** nato a Massarelos Porto (Portogallo) il 16.11.1965 e residente in Imperia, via Santa Lucia nr. 65.

Addì 14.10.2014, presso gli uffici del Reparto in intestazione viene redatto il presente atto.

## VERBALIZZANTI

- \* **Appartenente al Reparto in intestazione;**
- \* **Appartenente al Reparto in intestazione;**
- \* **Appartenente al Reparto in intestazione;**
- \* **Appartenente al Reparto in intestazione;**

## P R E M E S S A

In data 13.09.2014 con nota num. 0174282/14, questo Reparto è stato delegato dalla Compagnia Guardia di Finanza di Albenga, al rintraccio del Sig. Dias Teixeira Manuel Augusto s.m.g., per la notifica del decreto di sequestro preventivo art. 321 c.p.p. del Tribunale di Savona, a firma del G.I.P. Dott. D. Aschero (P.P. nr. 4251/09 R.G.).

## F A T T O

Alle ore 09.00 odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti, Ufficiale e Agente di P.G., in ottemperanza a quanto specificato in premessa, *hanno provveduto ad* effettuate ricerche presso:

- Il luogo di residenza sito in Imperia via Santa Lucia nr.65, comunicato dal Comune di Imperia, ove l'abitazione risulterebbe occupata da altre persone i quali hanno dichiarato che la stessa non è stata mai data in affitto al Sig. **Dias Teixeira Manuel Augusto e che non conoscono tale soggetto;**
- Le banche dati del corpo, nelle quali lo stesso Dias Teixeira Manuel Augusto risulterebbe lavorare presso la "*cooperativa muratori & cementisti C.M.C. di Ravenna società cooperativa*", p.i. 00084280395, con sede legale in Ravenna via Trieste 76.

La stessa cooperativa è stata contattata telefonicamente dai verbalizzanti, i quali hanno richiesto specifica dichiarazione che la persona in oggetto, risulta alle loro dipendenze nonché l'indirizzo del cantiere ove si trova attualmente. A tale richiesta la "*C.M.C.*" **confermava che il Sig. Dias Teixeira Manuel Augusto lavora presso di loro e che al momento si trova in un cantiere in Zambia**, come si evince dalla e-mail che si allega al presente verbale.

Si precisa che il Sig. **Dias Teixeira Manuel Augusto, non è iscritto A.I.R.E. presso il Comune di Imperia.**

Le attività in trattazione esperite, nei tempi e nei luoghi sopra evidenziati, **non** hanno consentito ai sottoscritti militari verbalizzanti di pervenire al rintraccio del **Sig. Dias Teixeira Manuel Augusto**, pertanto si provvederà alla notifica degli atti sopra citati secondo quanto disposto dall'art. 140 C.p.c. presso il Comune di Imperia.

Il presente atto che si compone di nr. 1 pagina e nr. 1 Allegato viene redatto in 03 esemplari, di cui uno viene conservato agli atti di questo Reparto, uno verrà trasmesso al Reparto delegante della Compagnia Guardia di Finanza di Albenga e uno trasmesso al Comune di Imperia.

Le attività di servizio sopra descritte, compresa la redazione del presente atto, sono terminate alla ore 17.00 odierne. Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

11 *Ad S. [Signature]*



TRIBUNALE DI SAVONA  
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

-art. 321 c.p.p. -

IL GIP

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di

1. [redacted] nato a Madrid (Spagna), il [redacted] elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Franco AGLIETTO del Foro di Savona, in Savona, via Paleocapa n. 5/6. Difeso di fiducia dagli Avv. [redacted] del Foro di Imperia e [redacted] a
2. [redacted] nato a Sondrio, il [redacted] residente in Sondrio, via Campoleandro n. 1/B, difeso di ufficio dall'Avv. [redacted]
3. [redacted] nato a Sanremo il [redacted] residente in Taggia (IM), via Bastioni n. 32, difeso di ufficio dall'Avv. Andrea ALPICROVI del Foro di Savona
4. DIAS TEXEIRA Manuel Augusto, nato a Massarelos Porto (Portogallo), il 16.11.1965, residente in Andora, via Europa Unita n. 1, difeso di ufficio dall'Avv. Cristiano ZUNINO, del Foro di Savona
5. [redacted] nato ad Imperia il [redacted] residente in San [redacted] difeso di ufficio dall'Avv. Daniela SCARONE del Foro di Savona
6. [redacted] residente in Calle [redacted] difeso di ufficio dall'Avv. Claudia ARDUINO, del Foro di Savona
7. [redacted] nato a San Juan (Spagna) [redacted] residente in [redacted] Larga n. 143. Difeso di ufficio [redacted]

INDAGATI

Tutti

- a) In ordine al reato p. e p. dagli artt. 356 co. I e II in relazione all'art. 355 co. I seconda ipotesi, 110, 81 cpv. c.p. perché, BOTELLA RODRIGUEZ nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della FERROVIAL Agroman S.a., COSSI nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della COSSI Costruzioni S.p.A., entrambe facenti parte dell'A.TI FERROVIAL-COSSI con FERROVIAL AGROMAN quale socio apogruppa, ESPOSITO quale Capo

Guardia di Finanza  
COMPAGNIA ALBENGA

P. .... C. .... C.

Albenga, 4 Dicembre 2013

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA  
(Cap. Cristiano Cocola)

cantiere del cantiere di produzione conci di Ferrovial Agroman S.a. sito in Andora. DIAS TEXEIRA quale capo cantiere, MISSIPIPI quale Assistente del Direttore di cantiere. GARCIA ROCHE quale Direttore di cantiere. ROLDAN MOYA quale Direttore tecnico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, commettevano frode nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con RFI S.p.A. ed avente ad oggetto il raddoppio del tratto ferroviario Andora- San Lorenzo al Mare, e precisamente:

- = Nelle gallerie eseguite con scavo tradizionale (Bardellini-in parte- e Poggi) omettevano di collocare i cd. "chiodi" ovvero collocavano "chiodi" totalmente difformi dalle previsioni progettuali (e precisamente non installavano affatto ovvero installavano chiodi totalmente privi delle funzioni di ancoraggio del rivestimento della galleria e di consolidamento del terreno, per le quali erano stati previsti in sede di progetto: in luogo di chiodi tipo Swettex della lunghezza di mt. 8 installavano chiodi della lunghezza di circa 20/40 cm.);
- = Nelle gallerie CAIGHEI, GORLERI, COLLECERVO-S.SIMONE, BARDELLINI installavano anelli -ciascuno dei quali è composto da 7 conci- difformi rispetto alle previsioni progettuali (e precisamente anelli costituiti da conci aventi una quantità di acciaio inferiore a quello previsto dal capitolato e più specificamente 187 anelli difformi nella galleria Gorleri, 83 nella galleria Caighei, 175 nella galleria Collacervo, 72 nella galleria Bardellini, per un totale di 517 anelli);

con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad opere destinate alle comunicazioni via terra.

in Andora ed altre località limitrofe, sino al gennaio 2010

- b) Reato p. e p. dagli artt. 56, 356 co. 1 e 11, 110, 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate sub a), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, producendo, all'interno dell'impianto di produzione conci di Andora, anelli di rivestimento delle gallerie difformi rispetto alle previsioni contrattuali e contrassegnando detti conci con la marchiatura T2 e T4 in luogo di quella effettiva (T1), compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere frode, e segnatamente a collocare i conci difformi prodotti nelle gallerie oggetto dell'appalto, evento non verificatosi per cause indipendenti della loro volontà;

con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad opere destinate alle comunicazioni via terra.

In Andora sino all'agosto 2009



c) del reato punito previsto dagli articoli 640 comma due. 81,110 codice penale perché in concorso tra loro nelle rispettive qualità indicate al capo A con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi con artifici raggiri consistiti nel tenere la condotta ivi descritta e segnatamente:

nell'omettere di collocare, nelle gallerie eseguite con scavo tradizionale ( Bardellini - in parte - e Poggi ) i cosiddetti chiodi Swellex della lunghezza di metri otto ovvero collocando chiodi totalmente difformi rispetto alle previsioni progettuali (e precisamente installando chiodi totalmente privi delle funzioni di ancoraggio del rivestimento della galleria e di consolidamento del terreno, e segnatamente chiodi della lunghezza di circa 20/40 cm in luogo dei chiodi della lunghezza di metri otto previsti in sede progettuale):

nell'installare nelle gallerie CAGHEI, GORLERI, COLLACERVO, S.SIMONE, BERDELLINI anelli - ciascuno dei quali composto da sette conci/difformi rispetto alle previsioni progettuali (e precisamente anelli costituiti da conci aventi una quantità di acciaio inferiore a quello previsto dal capitolato e più specificamente 187 anelli difformi nella galleria GORLERI, 83 nella galleria CAIGHEI, 175 nella galleria COLLECERVO, 72 nella galleria BERDELLINI, Per un totale di 517 anelli), ed altresì presentando alla società committente.. (ITALFER quale delegata di RFI S.P.A. ) con cadenza mensile, i SAL Attestanti l'avvenuta esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, inducendo così in errore ITALFER sulla regolare esecuzione delle opere, si procuravano l'ingiusto profitto delle somme erogate da RFI tramite la delegata ITALFER spa a titolo di corrispettivo, per un importo complessivo pari ad euro 4.577.893,52 e precisamente pari a:

- € 3.892.245,52 in relazione ai cosiddetti chiodi (il 16 giugno 2006 ed il 29 gennaio 2008)

- € 685 mila 628,00 in relazione ai concetti difformi (sino al gennaio/febbraio 2010);

con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per RFI spa. Da quantificarsi complessivamente in 6 milioni di euro in relazione alle difformità dei conci (somma approssimativamente risultante dalla somma oggetto di esborso e della somma necessaria all'adeguamento delle opere alle previsioni contrattuali) ed euro 3.892.245,52 in relazione ai cosiddetti chiodi: con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico.

In Pandora e nelle località indicate in imputazione, sino al gennaio/febbraio 2010

Vista la richiesta di sequestro preventivo per equivalente depositata dal pubblico ministero di sequestro della somma di € 4.577.873,52 costituenti il profitto del reato sub c) ;

~~rilevato che a carico degli indagati sussistono elementi dai quali emerge la commissione del reato ipotizzato dal pubblico ministero:~~

Dalla lettura degli atti emerge che in relazione ai lavori di raddoppio della tratta ferroviaria San Lorenzo al Mare-Andora in data 4 ottobre 2002 veniva spedita apposita gara a procedura ristretta, con il metodo dell'offerta a prezzi unitari a seguito della quale risultava aggiudicataria l'ATI .... in data 9 febbraio 2004 veniva stipulata la conseguente convenzione che prevedeva l'esecuzione del raddoppio della tratta ferroviaria sopra menzionata con lavori che avrebbero interessate le gallerie POGGI, CARAMAGNETTA, BARDELLINI, GORLERI, CASTELLO, CAIGHEI, S.SIMONE E COLLACERVO l'importo dell'appalto ammontava a euro 319.100.000,00.



La convenzione veniva poi modificata con atto integrativo del 20 febbraio 2008 con cui si deliberava lo scavo di alcune gallerie non secondo la metodologia di scavo tradizionale ma con T. B. M.

Le gallerie dovevano essere rivestite con anelli in calcestruzzo ed anima in acciaio, ciascun anello composto da sette conci. Il progetto prevedeva la collocazione di diverse tipologie di conci contraddistinti con sigle da T1 a T4, caratterizzati da un diverso quantitativo di acciaio della struttura interna (con quantitativo crescente da T1 a quattro)

Inoltre nelle gallerie a scavo tradizionale era prevista la collocazione dei cosiddetti chiodi di tipo Swellex della lunghezza di metri otto.

Nell'ambito delle indagini a seguito di segnalazione della Direzione dei Lavori è stata disposta dal pubblico ministero consulenza tecnica la quale ha evidenziato rilevanti difformità dei conci installati nonché di quelli trovati ancora depositati nel piazzale del cantiere in attesa di installazione come emerge dal sequestro operato dalla PC nell'agosto 2009. In particolare emergeva che alcuni anelli installati erano marcati T4 ma in realtà erano di tipologia T1 e altri trovati stoccati nel piazzale del cantiere erano marcati T2 o T4 ma in realtà erano di tipologia T1 (vedi CT depositata 26 marzo 2000 e 10 nella quale si evidenzia la difformità di ben 436 anelli).

Nella consulenza si evidenzia inoltre che il peso complessivo di quanto pervenuto in cantiere, considerando i pesi unitari delle armature di ciascun anello è pari a kilogrammi 27.350.163, mentre dal registro di produzione emerge un peso complessivo pari a kg 28.512.244, con una differenza in negativo pari a kilogrammi 1.162.081. Nell'integrazione di c.t. depositata in data 11 agosto 2010 viene evidenziato che, considerando il prezzo unitario dell'acciaio secondo il contratto, si ha un importo pari a euro 685.628, importo che costituisce ad evidenza il profitto conseguito dall'ATI tenendo conto del valore indicato nel contratto (come si vedrà tale valore in realtà è nettamente inferiore a quello effettivo).

Nella c.t. si evidenzia anche i costi complessivi per l'adeguamento dei lavori ai dati progettuali ammonterebbero a circa 5.6000 al metro lineare e quindi complessivamente a 5.273.000.300 euro e pertanto il danno subito da RFI S.p.A. deve essere quantificato in detta somma.

Inoltre il consulente evidenzia che la corrispondenza del singolo contro al contrassegno marchiato all'esito del ciclo produttivo avrebbe dovuto essere garantito dalla redazione del documento denominato piano controllo qualità che veniva sottoscritto dagli operai addetti all'impianto produzione. Nei predetti documenti sono risultate difformità tra quanto attestato rispetto a quanto installato ed inoltre il CT ha evidenziato che i conci non conformi esaminati sono stati quasi tutti eseguiti nel periodo marzo 2008-maggio 2009 nel quale responsabile della produzione era JUAN GARCIA ROCHE. In particolare il responsabile dell'impianto doveva provvedere a che vengano effettuati le attività di controllo in particolari controlli sulle gabbie di armatura stoccati in impianto. Ed in particolare il consulente ha evidenziato che il progetto alla certificazione di qualità che l'appaltatore deve seguire scrupolosamente sono sviluppati ad un livello tale (attraverso non solo il progetto dell'impresa ma anche attraverso la validazione e richieste di modifica da parte di ITALFER) che è praticamente impossibile incorrere in errore (cioè impossibile scambiare tipologie di concio tra loro) se non appositamente.

Che si sia trattato non di colpa ma di dolo emerge altresì in modo inequivoco da alcune sommarie informazioni raccolte in particolare da quelle dell'ingegner NACCI delegato Italfer che ha precisato come le gabbie dei



due concii di una T4 sono diversissime ed inoltre diverso è il getto di calcestruzzo per queste due tipologie; inoltre alcuni operai sentiti a sommarie informazioni hanno riferito che gli era stato ordinato di non specificare sul documento la tipologia di gabbia quando nello stampo venivano inserite le gabbie T1 e T2 e di compilare integralmente la scheda solo nel caso di utilizzo di gabbie T4; e in altre occasioni gli era stato ordinato di non compilare integralmente il piano controllo qualità. È emerso altresì che i concii difformi risultavano prodotti prevalentemente nel periodo notturno quando non vi erano controlli della direzione lavori. Tutti elementi che confermano quanto evidenziato dal consulente tecnico ed attestanti il dolo.

Va altresì evidenziato che in quel periodo i costi dell'acciaio erano lievitati in maniera significativa tanto da indurre l'ATI a formulare una richiesta di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare se ricorressero i presupposti di eccessiva onerosità sopravvenuta. Conseguentemente il vantaggio indebitamente conseguito dalla società va calcolato in base ai prezzi che avrebbe dovuto pagare per il reperimento dell'acciaio sul mercato nettamente superiore a quelli contrattuali e ciò costituisce un chiaro movente della condotta truffaldina.

A seguito di denuncia di Roccia Michele e Carrà Alessandro per conto di ITALFERR sono emerse rilevanti difformità anche quanto ai chiodi: in particolare a fronte della previsione di chiodi di tipo Swelex di lunghezza di circa 8 m sono stati rinvenuti chiodi lunghi circa 20/40 cm nelle gallerie Bardellini e Poggi. Il valore di tale difformità è stato quantificato in 3.892.245.

Ed infine altri due elementi portano in modo inequivoco ad attestare il dolo: in particolare è stata riscontrata l'esistenza di due consolle di comando della temperatura una destinata ai controlli della direzione lavori ed una consolle vera che registrava l'effettiva (e superiore) temperatura dei forni come emerge dalla videoregistrazione della pg del 19 gennaio 2011 e dalle dichiarazioni di vari dipendenti; inoltre è emersa la elusione del sistema di sicurezza posto ai cancelli dell'impianto concii a seguito di specifica prescrizione della Asl, attraverso la predisposizione di un interruttore che consentiva di disattivare il sistema.

Tutte le suddette emergenze processuali portano a ritenere configurabile il reato oltre che di frode in pubbliche forniture anche di truffa aggravata, in quanto l'ATI nel presentare i SAL per l'erogazione delle somme pattuite attestava una regolare esecuzione delle opere ponendo in essere così artifici raggiri tali da indurre in errore la direzione lavori e così conseguendo l'ingiusto profitto della erogazione del corrispettivo pattuito.

La suprema corte è ormai consolidata nel ritenere la possibilità di un concorso tra i reati di cui all'articolo 356 cod.pen. e 640 C.2 codice penale (vedi tra le tante Sez. 6, Sentenza n. 9470 del 05/11/2009 Ud. ; sez 2 n. 15667 /2009 )

Quanto alla aggravante contestata di cui al comma 2 dell'art. 640 c.p. , come giustamente sostiene il pubblico ministero la società Rfi s.p.A. è da ritenere ente pubblico

Come bene evidenziato dalla AVCP con parere del 15 marzo 2011 : "Il settore del trasporto ferroviario nazionale ed internazionale è stato interessato, negli ultimi anni, da profondi cambiamenti in relazione all'emanazione di una disciplina comunitaria volta alla liberalizzazione ed all'apertura del mercato alla concorrenza, al fine di garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e a promuovere la sicurezza secondo standard e criteri di controllo comuni nei paesi UE. In particolare, con la



direttiva 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è stato introdotto il principio della separazione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, con il conseguente obbligo di una contabilità distinta delle due attività. Il nostro ordinamento ha dato attuazione a tale normativa con il d.P.R. n. 277/1998 e con il d.P.R. n. 146/1999, cui è seguito l'art. 131 della legge finanziaria 2001 che ha determinato un'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato del trasporto ferroviario nazionale, mediante la sostituzione del regime concessorio con quello autorizzatorio per il servizio del trasporto ferroviario.

Ferrovie ha pertanto scorporato una parte delle proprie attività creando singole società - tra cui Grandi Stazioni S.p.A. e R.F.I. S.p.A. - a cui ha attribuito specifici compiti.

RFI è una società per azioni, posseduta al 100% da Ferrovie dello Stato, cui è affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti).

La configurabilità della natura di organismo di diritto pubblico va valutata, alla stregua dell'art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163/2006, che richiede, ai fini del riconoscimento di tale qualifica, il possesso cumulativo di tre requisiti: i. personalità giuridica; ii. essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; iii. dominanza pubblica, ovvero, alternativamente, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

Verificato agevolmente il possesso del primo e del terzo requisito - essendo RFI società di capitali posseduta in modo totalitario da Ferrovie dello Stato, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e riconosciuta dalla giurisprudenza come organismo di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 luglio 2004) - qualche riflessione in più merita il secondo requisito. RFI è preposta all'attività di manutenzione, potenziamento tecnologico e infrastrutturale della rete ferroviaria nazionale e promozione dell'integrazione dell'infrastruttura italiana nella rete ferroviaria Europea. Si tratta di attività certamente volta a soddisfare interessi della collettività in quanto concernente la libera circolazione delle persone ed incidente su scelte essenziali concernenti gli aspetti ambientali, le relazioni interpersonali e lo sviluppo dei commerci.

Riguardo il requisito negativo del carattere non industriale o commerciale, secondo l'impostazione ermeneutica dei giudici comunitari e nazionali, il rilievo preminente va conferito non già al carattere (industriale o commerciale) dell'attività gestionale posta in essere dall'organismo di cui si discute, bensì avendo riguardo al carattere dell'interesse, o meglio delle esigenze al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (Corte di Giustizia delle CE, 10 novembre 1998, in causa C-360/96). Conseguentemente, è ben possibile che un determinato organismo persegua un interesse non industriale utilizzando strumenti operativi lato sensu privatistici, e che nondimeno l'organismo stesso sia qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi del diritto comunitario e della relativa normativa nazionale di recepimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2008 n.2280).



*[Handwritten signature]*

Ciò posto, l'attività di RFI è sicuramente volta al soddisfacimento di interessi generali non aventi carattere industriale o commerciale (libera circolazione delle persone). La circostanza che possa essere finalizzata anche al soddisfacimento di bisogni della collettività aventi carattere industriale o commerciale (circolazione delle merci) non rileva ai fini della configurabilità della natura di organismo pubblico essendo possibile, secondo la giurisprudenza, la coesistenza di attribuzioni di carattere differenziato, le une rivolte al perseguimento di interessi dalla più evidente valenza generale, e di contenuto non immediatamente economico, e le altre rivolte in modo più immediato e diretto al perseguimento di interessi di carattere industriale o commerciale (Consiglio di Stato, cit). In tali casi, in ossequio alla pertinente giurisprudenza comunitaria, evidentemente ispirata dalla ratio di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell'evidenza pubblica a fronte di figure organizzative comunque riconducibili all'alveo pubblicistico, occorre concludere che l'ente sia da qualificare quale organismo di diritto pubblico anche laddove la soddisfazione di bisogni di interesse generale costituisce solo una parte relativamente poco rilevante delle attività da esso effettivamente svolte (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, Mannesmann).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene vada accreditata la natura di organismo di diritto pubblico di RFI, natura che trova altresì conferma in una pronuncia del TAR Campania secondo il quale, a seguito di una puntuale disamina, "RFI s.p.a. deve essere considerato organismo di diritto pubblico perché possiede i requisiti all'uopo prescritti" (TAR Campania, sede di Napoli, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 2600, nella parte che interessa passata in giudicato in quanto non impugnata avanti al Consiglio di Stato).

(vedi parere della Autorità di vigilanza per i contratti pubblici del 15 marzo 2011)

Considerato infine che l'art. 322 ter c.p. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 c. 2 c.p. prevede in caso di condanna o di applicazione pena la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato anche per equivalente

P.Q.M.

visti art. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.

dispone

il sequestro preventivo per equivalente delle somme indicate in imputazione e segnatamente di € 4577.873,52 costituenti il profitto indicato sub c) della imputazione.

Dispone che il presente decreto sia trasmesso in duplice copia al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta per l'esecuzione e per la consegna all'interessato.

Della esecuzione dovrà essere immediatamente data notizia anche questo Giudice.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Savona 2.9.13

Depositato nella cancelleria

11.2.29.2013

Il gip

Dr. D. Aschero

IL CANCELLIERE 33  
L. CANCELLIERE

Copia conforme all'originale  
21/9/2013  
CANCELLERIA  
F. CANCELLIERE